SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 novembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. **177**.

Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che recita: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante: regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'automotive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;

d) CRD: il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;

e) Direzione generale per la motorizzazione: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate;

h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada;

i) ACI: l'Automobile Club d'Italia;

l) PRA: il Pubblico registro automobilistico;

m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;

n) FD: la firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.

2. Si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Art. 2.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e certificato di radiazione in formato digitale

1. Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati di cui al comma 2 trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

2. Il registro unico si compone di due sezioni:

a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:

1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello;

2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;

3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;

5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

7) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;

8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo;

9) il codice identificativo del centro di raccolta;

b) la sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati:

1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello;

2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;

3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;

4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;

5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe;

8) il codice identificativo del centro di raccolta.

3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione è generato in formato cartaceo ed è trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 6. Le medesime procedure consentono altresì di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia agli organi di polizia.

4. Il numero identificativo del CRD è costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato

ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con FD.

5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresì di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD, e dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 4, comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo.

6. Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CRD, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti dal comma 2, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 3 o lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3). In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, l'annotazione dei predetti dati è effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano altresì il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il CRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che è parte integrante del fascicolo digitale di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.

Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresì, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FD, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprietà, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato è altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD.

3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ANV, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.

5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, può richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti è resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici

1. L'UMC abilita i collegamenti telematici con il CED ai fini dell'utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

2. In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del registro unico di cui all'articolo 2, l'UMC ne dà comunicazione ai competenti organi di polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di accertate irregolarità nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall'articolo 3, si applica l'articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. L'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dall'automercato, disposti dalle autorità competenti. In tal caso, la sospensione dell'operatività dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attività.

5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai sensi del comma 3, l'UMC può adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con uno o più decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) le modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il registro unico è avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Con decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro il termine di cui al comma 1, lettera *b)*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite le funzioni e i compiti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonché definiti i periodi di conservazione e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2950

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)»

— La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1991.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.182 del 7 agosto 2003, S.O. n. 128/L.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2017.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O. n. 134.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'11 agosto 2021.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124):

«Art. 1 *(Documento unico di circolazione e di proprietà)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:

a) i dati tecnici del veicolo;

b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;

d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

3. Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

4-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».

— Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*:

«Art. 5 *(Raccolta)*. — 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

1-*bis*. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-*bis*, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.-Si riporta l'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*:

— Si riporta l'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 231 *(Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*. — (*Omissis*)

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili):

«Art. 6 *(Dipartimento per la mobilità sostenibile)*. — 1. Il Dipartimento per la mobilità sostenibile è articolato nelle seguenti direzioni generali:

(*Omissis*)

3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;

c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;

d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;

e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;

g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;

h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonché della base dati degli eventi di traffico;

l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;

m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unità da diporto, ispettori delle revisioni, nonché degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;

n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

(*Omissis*).».

— Si riportano gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 225 *(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)*. — 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.».

«Art. 226 *(Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale)*. — 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella *Gazzetta Ufficiale* sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*.

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-*bis*, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».

— Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.), è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera *a)* a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;

f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera *o)*;

g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;

h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;

i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;

l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;

m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;

n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;

o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera *f)*;

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera *o)*, autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;

r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

v) "sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;

z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.

2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera *b)*:

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati come tali dalla normativa di settore, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*:

«Art. 13 *(Sanzioni)*. — (*Omissis*)

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 256 *(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)*. — (*Omissis*)

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta l'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 231 *(Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*. — (*Omissis*)

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124):

«Art. 2 *(Procedura di rilascio)*. — 1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell'ACI in quanto STA;

b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*, si veda nelle note all'articolo 2.

— Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124), si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124), si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*, si veda nelle note all'articolo 2.

— Per il testo dell'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle note all'articolo 2.

— Si riporta l'articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (Regola-

mento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50):

«Art. 6 *(Irregolare rilascio dei documenti)*. — (*Omissis*)

2. (*Omissis*) Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.

3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

(*Omissis*).».

22G00188

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 20 settembre 2022, n. **178**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il «Programma #iosonoAmbiente».

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico Fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il comma 2 del citato articolo 1-*ter*, secondo il quale il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica;

Visto il comma 3 dello stesso articolo 1-*ter*, secondo il quale nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1;

Visto il comma 4 dello stesso articolo 1-*ter*, il quale prevede che con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora denominato della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione del finanziamento;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, e in particolare l'articolo 3, che individua le tematiche per la predisposizione delle linee guida relative all'insegnamento dell'educazione civica;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca istituendo il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante »Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'articolo 2, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (*Green Community*) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole»;

Considerato che emerge l'esigenza di disciplinare i progetti, le iniziative, i programmi e le campagne di informazione, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, per la diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché per la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, volti alla comunicazione dei valori della legalità e dell'ambiente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 111 del 2019, mediante la realizzazione dei progetti delle scuole di cui al comma 3;

Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione con nota del 12 agosto 2021;

Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca con nota del 2 settembre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 16 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 del citato articolo, nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, istituito dal comma 1 del medesimo articolo e destinato dal comma 2 dello stesso a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

Art. 2.

Bando annuale per la presentazione dei progetti

1. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'università e della ricerca, pubblica entro il 31 maggio di ogni anno il bando per la presentazione di proposte progettuali per l'anno scolastico successivo da parte delle scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici ed a consorzi universitari ed interuniversitari.

2. I progetti sono presentati entro il termine fissato dal bando e possono prevedere attività formative degli studenti, di comunicazione e di divulgazione dei valori ambientali e di legalità e attività di volontariato degli studenti, nonché attività di promozione di buone pratiche ambientali e di nuovi stili di vita negli ambienti di studio e di vita degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili.

3. Ai fini della presentazione dei progetti di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono avvalersi anche del supporto fornito dalla Rete nazionale «*Green Community*», di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (*Green Community*) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole».

4. In sede di prima applicazione, il bando di cui al comma 1 è pubblicato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed i progetti presentati articolano lo sviluppo delle iniziative previste secondo modalità a distanza e in presenza attivabili in base all'evoluzione della situazione sanitaria.

Art. 3.

Selezione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 2 sono valutati da una Commissione operante presso il Ministero dell'istruzione e composta da un esperto, con funzione di Presidente, designato dal medesimo Ministero, e da due esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero dell'università e della ricerca. La Commissione opera con risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri ulteriori per la finanza pubblica.

2. Il bando di cui all'articolo 2 disciplina la nomina della Commissione e le modalità di scelta fra i progetti, applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) progetti presentati da reti di scuole;

b) progetti presentati dalle scuole, anche sulla base di appostiti protocolli d'intesa stipulati con enti parco e aree marine protette;

c) maggior numero di studenti coinvolti nella realizzazione dei progetti a tutela dell'ambiente;

d) progetti che prevedono attività di volontariato degli studenti o attività di promozione di nuovi stili di vita attraverso buone pratiche ambientali degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili;

e) progetti presentati congiuntamente ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

f) progetti presentati congiuntamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, a università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed interuniversitari;

g) raccordo con le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4.

Finanziamento dei progetti

1. Il bando disciplina l'assegnazione di un finanziamento a fondo perduto fino ad esaurimento del Fondo di cui all'articolo 1, per un importo pari agli oneri economi-

ci indicati dal progetto e ritenuti congrui dalla Commissione, ma non superiore all'importo complessivo di euro 30.000,00 per la realizzazione di ciascun progetto.

2. Entro il termine dell'anno scolastico, le scuole trasmettono al Ministro dell'istruzione il resoconto della realizzazione del progetto e delle spese sostenute.

3. Gli importi del finanziamento sono pubblicati sul sito delle Istituzioni scolastiche vincitrici delle proposte progettuali, nella sezione «Amministrazione trasparente».

Art. 5.

Sezione «#io sono Ambiente»

1. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica è istituita la sezione denominata «#iosonoAmbiente» per lo scambio delle informazioni e delle esperienze relative ai progetti, per il supporto ai docenti e agli studenti impegnati nei progetti, per la diffusione delle informazioni e per la presentazione dei lavori realizzati.

2. La sezione assicura, altresì, la condivisione delle attività delle Amministrazioni pubbliche di educazione ed informazione ambientale, al fine di favorire il coordinamento tra le predette iniziative e quelle disciplinate dal presente decreto.

3. I progetti selezionati dalla Commissione di cui all'articolo 4 possono essere presentati e premiati in manifestazioni pubbliche o utilizzati, nell'ambito delle attività finanziate a normativa vigente, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca in campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registro n. 1 - foglio n. 3041

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*ter*, del decreto-legge n. 111, del 14 ottobre 2019 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2019, n. 241:

«Art. 1-*ter (Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)*. — 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riporta l'art. 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2019, n. 195:

«Art. 3 *(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)*. — 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

— Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6:

«Art. 1 *(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)*. — 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».

— Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 2 *(Ministero della transizione ecologica)*. —1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera *c)*, le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.".

3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera *e)*, numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-*bis*. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 3, della citata legge n. 92 del 2019, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (*Green Community*)» prevede l'istituzione di una Green Community composta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale, con il compito di supportare l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche nella realizzazione di iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, della citata legge n. 349 del 1986:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».

22G00186

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 10ª seduta pubblica martedì 22 novembre 2022, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

22A06749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2022.

Supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto l'art. 1, comma 445, della citata legge n. 178 del 2020, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, «al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il secondo periodo del medesimo comma 445 della citata legge n. 178 del 2020, che destina le suddette risorse e, nei limiti delle stesse, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;

Visto art. 1, comma 446, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che le modalità di attuazione del comma 445 siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che le sopracitate risorse relative all'anno 2021 risultano iscritte nel conto residui del capitolato di bilancio 7112 piano gestionale 1 denominato "Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere» per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 5 milioni di euro come residui di stanziamento;

Visto il parere favorevole del Ministero della salute sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante i criteri di attuazione dell'art. 1, comma 445,della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, espresso con nota prot. 7196 del 28 aprile 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022 (Rep. atti n. 90/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale, è ripartita, tra le regioni e le province autonome, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio 7112 piano gestionale 1, come da allegato A parte integrante del presente decreto, a supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione

di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Le regioni e le province autonome di cui all'art. 1 presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate.

2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto contiene:

a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;

b) superficie complessiva della struttura coperta dall'impianto per la produzione di ossigeno;

c) indicazione dell'avviso di nuova installazione ovvero di ammodernamento di linee di trasmissione ai reparti;

d) breve descrizione dell'intervento;

e) cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione;

f) quadro economico e finanziario.

3. Le modalità di erogazione del contributo vengono regolamentate attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e i legali rappresentanti delle regioni e delle province autonome, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato A.

4. Nella convenzione di cui al comma 3 vengono esplicitate le modalità di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità e avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP), istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, i CUP e i Codici identificativi di gara (CIG) sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute trasmette l'elenco degli interventi da realizzare identificati dal CUP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1116

ALLEGATO *A*

RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 445, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178

REGIONI	Q.A. ANNO 2021	IPOTESI DI RIPARTO
PIEMONTE	7,37%	368.628,40 €
V D'AOSTA	0,21%	10.573,80 €
LOMBARDIA	16,78%	838.993,40 €
BOLZANO	0,87%	43.512,80 €
TRENTO	0,91%	45.389,39 €
VENETO	8,20%	409.812,45 €
FRIULI	2,07%	103.680,81 €
LIGURIA	2,67%	133.265,70 €
E ROMAGNA	7,55%	377.336,93 €
TOSCANA	6,31%	315.420,09 €
UMBRIA	1,49%	74.367,00 €
MARCHE	2,57%	128.616,41 €
LAZIO	9,59%	479.705,18 €
ABRUZZO	2,19%	109.340,65 €
MOLISE	0,51%	25.571,90 €
CAMPANIA	9,27%	463.565,13 €
PUGLIA	6,58%	328.987,23€
BASILICATA	0,93%	46.494,21 €
CALABRIA	3,14%	157.189,00 €
SICILIA	8,06%	402.820,75 €
SARDEGNA	2,73%	136.728,77 €
TOTALE	**100,00%**	**5.000.000,00 €**

22A06602

DECRETO 14 novembre 2022.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 3 novembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 25952 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 88462 del 3 novembre 2022 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 3 novembre 2022 è stata effettuata un'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato, a valere sulla liquidità giacente sul «Conto disponibilità», con regolamento 7 novembre 2022 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 30 dicembre 2021, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Sono state effettuate il 3 novembre 2022 operazioni di riacquisto bilaterale dei seguenti titoli di Stato:

BTP Italia 0,25% 20 novembre 2023 cod. IT0005312142 per nominali euro 361.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 102,310;

BTP Italia 0,40% 11 aprile 2024 cod. IT0005174906 per nominali euro 274.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 101,350;

BTP Italia 0,35% 24 ottobre 2024 cod. IT0005217770 per nominali euro 20.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,880;

BTP Italia 0,55% 21 maggio 2026 cod. IT0005332835 per nominali euro 400.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,180;

BTP Italia 0,65% 28 ottobre 2027 cod. IT0005388175 per nominali euro 43.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 97,500;

BTP Italia 0,55% 21 maggio 2026 cod. IT0005332835 per nominali euro 140.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,100.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto bilaterale effettuata il 3 novembre 2022 (regolamento 7 novembre 2022), è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
BTP Italia 0,25%	20 novembre 2017/20 novembre 2023 (IT0005312142)	4.596.491.000,00
BTP Italia 0,40%	11 aprile 2016/11 aprile 2024 (IT0005174906)	6.046.967.000,00
BTP Italia 0,35%	24 ottobre 2016/24 ottobre 2024 (IT0005217770)	4.540.957.000,00

BTP Italia 0,55%	21 maggio 2018/21 maggio 2026 (IT0005332835)	5.597.729.000,00
BTP Italia 0,65%	28 ottobre2019/28 ottobre 2027 (IT0005388175)	5.252.830.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A06603

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 novembre 2022.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2023.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2023;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2023, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:

1-CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Alprazolam	200	3.000
Bromazepam	200	4.000
Brotizolam	30	200
Clobazam	10	100
Clonazepam	15	1.600
Clorazepato Dipotassico	0	2.500
Clordiazepossido Base	30	8.000
Clordiazepossido Cloridrato	100	3.000
Diazepam	500	8.000
Estazolam	25	300

Etizolam	20	400
Flunitrazepam	20	600
Flurazepam Monocloridrato	300	400
Flurazepam Dicloridrato	0	200
Lorazepam	1.100	5.000
Lormetazepam	700	2.000
Medazepam	100	2.000
Midazolam Base	300	2.500
Midazolam Cloridrato	40	1.000
Midazolam Maleato	10	800
Oxazepam	200	12.000
Prazepam	300	3.000
Temazepam	0	4.000
Triazolam	30	100
Zolpidem Tartrato	20	500

2-FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A. – Viale Milano, 26 Montecchio Maggiore (VI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Bromazepam	50	3.150
Clobazam	100	850
Clonazepam	100	1.950
Clordiazepossido	155	6.575
Clordiazepossido Cloridrato	163	835
Delorazepam	250	350
Diazepam	1.000	28.500
Estazolam	0	400
Flunitrazepam	50	350
Flurazepam	0	850
Flurazepam Dicloridrato	0	950
Flurazepam Monocloridrato	550	3.525
Ketazolam	0	3.000
Lorazepam	250	2.300
Midazolam	50	1.525
Midazolam Cloridrato	0	350
Midazolam Maleato	0	3.750
Nitrazepam	200	3.400
Oxazepam	2.000	16.250
Pentazocina	0	1.120
Pentazocina Cloridrato	0	3.250
Prazepam	200	3.150
Temazepam	0	15.200

3-INDUSTRIALE CHIMICA S.r.l. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Zopiclone	1	2.500

4-OLON S.p.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Amfepramone Cloridrato	0	6.000
Benzfetamina Cloridrato	0	300
Fendimetrazina Tartrato	0	7.500
Fentermina Cloridrato	0	6.000

5-OLON S.p.A.-Via Schiapparelli, 2-Settimo Torinese (TO)

Sostanza da destinarsi alla fabbricazione per ricerca e sviluppo	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Tebaina	0	40*

Note *tebaina grezza, corrispondente a circa 15 kg di tebaina 98%

6-S.A.L.A.R.S. S.p.A. – Via San Francesco D'Assisi, 5 Como (CO)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Codeina fosfato emiidrata	3.784	40.541
Codeina Bromidrato diidrato	278	0
Diidrocodeina Bitartrato	746	29.851
Diidrocodeina Idrorodanato	1.807	602
Morfina Solfato	2.667	2.000
Morfina Cloridrato	658	2.632
Ossicodone Cloridrato	556	2.222
Barbexaclone	500	200

Per uso analitico e strumentale	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Etilmorfina	1	0
3-Monoacetilmorfina	0,200	0
Diacetilmorfina	0,050	0
Acetildiidrocodeina	0,200	0
Acetorfina	0,200	0
Etorfina	0,200	0
Normorfina	0,200	0
Norcodeina	0,200	0
Metilcodeina	0,020	0
Metadone	1	0

7-TRIFARMA S.p.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Metadone Cloridrato	50	140

8-AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Cannabis infiorescenze	400	0

Il presente decreto ha validità dal l° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2022

Il direttore: APUZZO

22A06572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata il 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 30 settembre 2020, del 30 settembre 2021, del 16 marzo 2022, del 6 ottobre 2022 e del 13 ottobre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

AVENA STRIGOSA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
19668	Venezia	Semences de France - Francia

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21473	Fedele	Società Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
21475	Zante	Società Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
21484	RGT Desmodur	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21458	Massarotto	La Quercia Società Cooperativa Agricola – (FG)
21509	Confucio	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
20616	Vertigo	Florimond Desprez - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21466	Brenda	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)
21468	Brigitta	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)
21478	Kalipè	CGS Sementi S.p.A. – Acquasparta (TR)
21472	Frida	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
21470	Lg Alvarez	Limagrain Europe S.A. – Francia
21463	SU Vermillon	R.V. Venturoli Srl Socio Unico – Pianoro (BO) e Asur Plant Breeding SAS - Francia
21489	LID Gatinel	Caussade Semences – Francia
21487	LID Saraband	Caussade Semences – Francia
21517	KWS Peplum	KWS Momont SAS – Francia
21518	KWS Rhum	KWS Momont SAS – Francia
21500	Atlanta	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
21507	Apulia	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
21499	Ampara	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
21508	Isabella	Genetic Services Srl – Deliceto (FG)
21505	RGT Parka	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21504	RGT Scrambler	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21503	RGT Toronto	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21506	RGT Propulso	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19614	Costanza Di Altavilla	Genetic Services Srl – Deliceto (FG)
20599	Artek	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
20617	Eolo	Florimond Desprez - Francia

ORZO DISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21523	Tauri	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) – Fiorenzuola d'Arda (PC)
21469	RGT Gibraltar	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21516	KWS Ovnis	KWS Momont SAS – Francia
21515	KWS Mattis	KWS Momont SAS – Francia
21524	Virgini	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) – Fiorenzuola d'Arda (PC)
19597	Lucrezia	Isea Srl – Corridonia (MC) e Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) – Fiorenzuola d'Arda (PC)

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21511	KWS Aunis	KWS Momont SAS – Francia
21513	KWS Opalis	KWS Momont SAS – Francia

TRITICALE

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21481	Reverso	Agri Obtentions – Francia
21480	Trincao	Semillas batlle S.A. - Spagna

SPELTA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21479	Espritu	Semillas batlle S.A. - Spagna

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20715	Pentacle	Sesvanderhave N.V./S.A.

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Ibrido	Tipo	Responsabile della conservazione
20531	Treto	HS	00	Euralis Semences
21430	Glosso	HS	00	Caussade Semences
21436	Vincento	HS	00	Euralis Semences
21437	Delrico	HS	00	Euralis Semences
21443	Blackmoon	HS	00	RAGT 2N S.A.S.
21444	Firenzze	HS	00	RAGT 2N S.A.S.

GRAMINACEE DA FORAGGIO

Codice SIAN	Specie	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
20508	Lolium multiflorum lam.	Barbanera	T	Società Agricola Tara di Andrea Guerresi & C. Società Semplice

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*».

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile conservazione in purezza	Lista Registro	Ibrido
4257	Carciofo	**C3S18**	Soc. Agr.Progetto Meristema	A	
4259	Carciofo	**VTS19**	Vitro Sele S.r.l.Società agricola	A	
4264	Cavolo cappuccio bianco	Teolo	Blumen Group.S.p.a.	A	
4262	Cicoria	Adriatica	Blumen Group.S.p.a.	A	
4260	Cicoria	Bottiglione	Blumen Group.S.p.a.	A	
4218	Cipolla	Sunstone	Maraldi Sementi S.r.l.	A	H
4217	Cipolla	Whitestone	Maraldi Sementi S.r.l.	A	H
4179	Cipolla	Sanmaru	Takayama Seed Co., LDT	A	
4263	Lattuga	Segesta	Blumen Group.S.p.a.	A	
4194	Rapa	Tokyo Silky Sweet	Tokita Seed Co., LDT	A	H
4221	Pomodoro	Luther	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola	A	H

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
21312	Mais	RGT Lunexxal	Lunexal
19294	Girasole	**P64LE157**	Skyline
20880	Girasole	RGT Basalt	Basalt
20850	Riso	**CL712GL**	Bison CL
20823	Riso	**CL712V**	**CL712**

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
8351	Frumento duro	Dorato	Isea Srl	Fyto Animal Service
12476	Frumento duro	Spartaco	Isea Srl	Fyto Animal Service
19615	Frumento tenero	Bianca Lancia	Genetic Services Srl	Semetica Srl
18358	Mais	LG31401	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
14257	Mais	LG30703	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
17002	Mais	LG30595	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
14686	Mais	LG30525	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
12058	Mais	Noah	Limagrain Verneuil Holding S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Verneuil Holding S.A.
16990	Mais	Buckley	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
11304	Mais	Antiss	Limagrain Verneuil Holding S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Verneuil Holding S.A.
9237	Mais	Agrister	AG Reliant Genetics e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Italia S.p.A.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
19568	Colza	Hallstar	KWS MOMONT SAS	DM 9239272 del 14/10/2020 GU 270 del 29/10/2020
19561	Colza	Herthos	KWS MOMONT SAS	DM 9239272 del 14/10/2020 GU 270 del 29/10/2020
18535	Girasole	**MAS 91M**	MAS Seeds	DM 1598 del 15/01/2019 GU 29 del 04/02/2019
12335	Girasole	Moogli CL	RAGT 2N	DM 9875 del 30/04/2010 GU 122 del 27/05/2010
20371	Girasole	Vador	MAS Seeds	DM 56626 del 05/02/2021 GU 39 del 16/02/2021

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A06604

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 ottobre 2022.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara. (Ordinanza n. 939).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara;

Considerato che il territorio dei citati comuni è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando anche la perdita di una vita umana;

Considerato inoltre che detti eventi, caratterizzati da forti venti discensionali, hanno provocato danni alle coperture degli edifici, crolli di alberature, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, nonché alle attività economiche e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 24 ottobre 2022;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale

di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 147;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)* è consentita nel limite di euro 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi e rami degli alberi abbattuti per i quali si applica la disciplina di cui al successivo art. 6, rimossi dal demanio idrico, lacuale o marittimo, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero a favore di altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, lacuale e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Rimozione degli alberi abbattuti

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino delle relative aree sono soggette alla seguente disciplina.

2. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.

3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in zone speciali di conservazione, siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.

4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono posizionare il legname in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.

6. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori dallo stesso individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a *forfait*. In tal caso il corrispettivo è finalizzato, oltre che a compensare le spese di trasporto e del lavoro di rimozione, alla esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o ripristino sia nell'area di intervento che in altre aree dello stesso comune. A tal fine può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purché dotati dei requisiti tecnici richiesti.

7. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.

Art. 7.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 8.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Toscana nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, nel limite di euro 2.080.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A06613

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 10 agosto 2022.

Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (…), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139,

comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (…)»;

Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, commi 179 e 180 che rispettivamente prevedono che «per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione»;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione prot. n. 49164, del 10 giugno 2022, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'a.s. 2021/2022, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2022, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022;

Acquisito il parere favorevole reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 5 luglio 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2022;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decretano:

Art. 1.

1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui al «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, secondo l'allegato *A)*, che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2022

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
GELMINI

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2767

ALLEGATO *A*

		Ordine Scuola	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	RIPARTIZONE ANNO 2022			Totale stanziamento
	Regione	Provincia	n° Alunni con Disabilità	Tot. Alunni con disabilità per Provincia	Percentuale alunni con disabilità scuola secondaria II grado	Totale per Provincia 100% alunni	100.000.000,00 €
1	PIEMONTE	ALESSANDRIA	381		0,53%	533.046 €	
1	PIEMONTE	ASTI	291		0,41%	407.130 €	
1	PIEMONTE	BIELLA	254		0,36%	355.364 €	
1	PIEMONTE	CUNEO	844		1,18%	1.180.816 €	
1	PIEMONTE	NOVARA	510		0,71%	713.526 €	
1	PIEMONTE	TORINO	2.633		3,68%	3.683.754 €	
1	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	252		0,35%	352.566 €	
1	PIEMONTE	VERCELLI	314		0,44%	439.308 €	
	TOTALE PIEMONTE			**5.479**		**7.665.510 €**	
2	LOMBARDIA	BERGAMO	933		1,31%	1.305.333 €	
2	LOMBARDIA	BRESCIA	1.245		1,74%	1.741.843 €	
2	LOMBARDIA	COMO	516		0,72%	721.921 €	
2	LOMBARDIA	CREMONA	548		0,77%	766.691 €	
2	LOMBARDIA	LECCO	305		0,43%	426.717 €	
2	LOMBARDIA	LODI	266		0,37%	372.153 €	
2	LOMBARDIA	MANTOVA	541		0,76%	756.897 €	
2	LOMBARDIA	MILANO	3.966		5,55%	5.548.716 €	
2	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	837		1,17%	1.171.022 €	
2	LOMBARDIA	PAVIA	760		1,06%	1.063.294 €	
2	LOMBARDIA	SONDRIO	200		0,28%	279.814 €	
2	LOMBARDIA	VARESE	867		1,21%	1.212.995 €	
	TOTALE LOMBARDIA			**10.984**		**15.367.396 €**	
3	VENETO	BELLUNO	238		0,33%	332.979 €	
3	VENETO	PADOVA	619		0,87%	866.025 €	
3	VENETO	ROVIGO	299		0,42%	418.322 €	
3	VENETO	TREVISO	816		1,14%	1.141.642 €	
3	VENETO	VENEZIA	741		1,04%	1.036.712 €	
3	VENETO	VERONA	816		1,14%	1.141.642 €	
3	VENETO	VICENZA	1.046		1,46%	1.463.428 €	
	TOTALE VENETO			**4.575**		**6.400.750 €**	
4	LIGURIA	GENOVA	1.399		1,96%	1.957.300 €	
4	LIGURIA	IMPERIA	293		0,41%	409.928 €	
4	LIGURIA	LA SPEZIA	244		0,34%	341.373 €	
4	LIGURIA	SAVONA	350		0,49%	489.675 €	
	TOTALE LIGURIA			**2.286**		**3.198.276 €**	
5	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1.413		1,98%	1.976.887 €	
5	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	626		0,88%	875.818 €	

5	EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	441		0,62%	616.990 €
5	EMILIA ROMAGNA	MODENA	1.149		1,61%	1.607.533 €
5	EMILIA ROMAGNA	PARMA	605		0,85%	846.438 €
5	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	388		0,54%	542.840 €
5	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	598		0,84%	836.644 €
5	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	905		1,27%	1.266.159 €
5	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	440		0,62%	615.591 €
	TOTALE EMILIA ROMAGNA			**6.565**		**9.184.901 €**
6	TOSCANA	AREZZO	617		0,86%	863.227 €
6	TOSCANA	FIRENZE	1.414		1,98%	1.978.286 €
6	TOSCANA	GROSSETO	334		0,47%	467.290 €
6	TOSCANA	LIVORNO	625		0,87%	874.419 €
6	TOSCANA	LUCCA	641		0,90%	896.805 €
6	TOSCANA	MASSA-CARRARA	290		0,41%	405.731 €
6	TOSCANA	PISA	656		0,92%	917.791 €
6	TOSCANA	PISTOIA	707		0,99%	989.143 €
6	TOSCANA	PRATO	468		0,65%	654.765 €
6	TOSCANA	SIENA	475		0,66%	664.559 €
	TOTALE TOSCANA			**6.227**		**8.712.015 €**
7	UMBRIA	PERUGIA	1.267		1,77%	1.772.623 €
7	UMBRIA	TERNI	371		0,52%	519.055 €
	TOTALE UMBRIA			**1.638**		**2.291.678 €**
8	MARCHE	ANCONA	734		1,03%	1.026.918 €
8	MARCHE	ASCOLI PICENO	622		0,87%	870.222 €
8	MARCHE	FERMO	253		0,35%	353.965 €
8	MARCHE	MACERATA	482		0,67%	674.352 €
8	MARCHE	PESARO E URBINO	524		0,73%	733.113 €
	TOTALE MARCHE			**2.615**		**3.658.571 €**
9	LAZIO	FROSINONE	737		1,03%	1.031.115 €
9	LAZIO	LATINA	864		1,21%	1.208.797 €
9	LAZIO	RIETI	287		0,40%	401.533 €
9	LAZIO	ROMA	5.382		7,53%	7.529.800 €
9	LAZIO	VITERBO	504		0,71%	705.132 €
	TOTALE LAZIO			**7.774**		**10.876.378 €**
10	ABRUZZO	CHIETI	687		0,96%	961.162 €
10	ABRUZZO	L'AQUILA	424		0,59%	593.206 €
10	ABRUZZO	PESCARA	460		0,64%	643.573 €
10	ABRUZZO	TERAMO	529		0,74%	740.109 €
	TOTALE ABRUZZO			**2.100**		**2.938.049 €**
11	MOLISE	CAMPOBASSO	388		0,54%	542.840 €
11	MOLISE	ISERNIA	81		0,11%	113.325 €
	TOTALE MOLISE			**469**		**656.164 €**
12	CAMPANIA	AVELLINO	547		0,77%	765.292 €
12	CAMPANIA	BENEVENTO	433		0,61%	605.798 €

12	CAMPANIA	CASERTA	1.484		2,08%	2.076.221 €
12	CAMPANIA	NAPOLI	5.500		7,69%	7.694.891 €
12	CAMPANIA	SALERNO	1.347		1,88%	1.884.549 €
	TOTALE CAMPANIA			**9.311**		**13.026.750 €**
13	PUGLIA	BARI	2.578		3,61%	3.606.805 €
13	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	737		1,03%	1.031.115 €
13	PUGLIA	BRINDISI	679		0,95%	949.969 €
13	PUGLIA	FOGGIA	1.547		2,16%	2.164.363 €
13	PUGLIA	LECCE	1.109		1,55%	1.551.570 €
13	PUGLIA	TARANTO	960		1,34%	1.343.108 €
	TOTALE PUGLIA			**7.610**		**10.646.930 €**
14	BASILICATA	MATERA	248		0,35%	346.970 €
14	BASILICATA	POTENZA	508		0,71%	710.728 €
	TOTALE BASILICATA			**756**		**1.057.698 €**
15	CALABRIA	CATANZARO	434		0,61%	607.197 €
15	CALABRIA	COSENZA	1.143		1,60%	1.599.138 €
15	CALABRIA	CROTONE	153		0,21%	214.058 €
15	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.128		1,58%	1.578.152 €
15	CALABRIA	VIBO VALENTIA	229		0,32%	320.387 €
	TOTALE CALABRIA			**3.087**		**4.318.932 €**
TOTALE			**71.476**			100.000.000 €

22A06601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022.

Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse al settore della ricostruzione pubblica per maggiori costi dell'intervento di «Consolidamento e restauro e riuso a sede della Provincia di L'Aquila del complesso edilizio *ex* Palazzo del Governo in L'Aquila» - CUP: 019I11000070001. (Delibera n. 38/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione

ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-*bis*, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2012, «le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni degli articoli da 67-*bis* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 6 che prevede «fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso»;

Visto il protocollo di intesa stipulato in data 14 giugno 2011 (reg. n. 613) tra la Provincia di L'Aquila e il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale delle OO.PP. per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede coordinata di L'Aquila - (di seguito anche provveditorato) avente ad oggetto la sistemazione di edifici di proprietà della provincia danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i quali è individuato come soggetto attuatore lo stesso provveditorato, nonché l'Accordo di Programma Quadro del 22 novembre 2011 tra la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e il Provveditorato interregionale delle OO.PP. per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede coordinata di L'Aquila che ha approvato «il Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 30-*ter* della legge regionale n. 18 del 1983 per i lavori di consolidamento, restauro e riuso del Palazzo del Governo con i contenuti del progetto preliminare;

Vista la delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 44 che dispone il finanziamento degli interventi di cui al secondo programma stralcio, volto a garantire la ricostruzione di edifici pubblici della città e della Provincia di L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici del 2009 (tra cui il Palazzo del Governo) e la successiva delibera CIPE dell'11 luglio 2012, n. 81 con cui sono assegnate risorse per il completamento dell'intervento di consolidamento, restauro, ampliamento e rifunzionalizzazione del Palazzo del Governo da adibire a sede unica della Provincia;

Considerato l'Accordo di programma del 25 luglio 2012, con cui è stata determinata la separazione dell'intervento di recupero e riuso del complesso storico del Palazzo del Governo e l'intervento di demolizione e ricostruzione del Palazzo degli uffici della Provincia in via Sant'Agostino; il primo da realizzarsi a cura del Provveditorato interregionale delle OO.PP., il secondo a cura della Provincia;

Tenuto conto che l'importo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento a cura del provveditorato, oggetto della presente delibera, è di euro 34.000.000,00 a valere sulla totalità dei fondi stanziati dalla citata delibera CIPE n. 44/2012 (euro 25.000.000,00) e per i restanti euro 9.000.000,00 con una parte dei fondi stanziati con la citata delibera CIPE n. 81/2012;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48, che fissa obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e dispone l'assegnazione di risorse a interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e all'assistenza tecnica;

Vista la nota della Struttura di missione, con la quale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla stessa, si propone a questo Comitato di deliberare un ulteriore finanziamento, pari a 5.227.531,28 euro per l'intervento in oggetto, a copertura dei maggiori compensi richiesti dall'ATI appaltatrice, in particolare per sospensione dei lavori e ridotta produttività, dovuti al protrarsi dei tempi dei lavori;

Considerato che, come si evince dalla succitata nota, i lavori sono stati consegnati all'ATI aggiudicataria con Verbale di consegna parziale in data 28 settembre 2016;

Tenuto conto che in fase di avvio, l'interferenza dei lavori per la realizzazione del tunnel dei sottoservizi, di competenza dell'Amministrazione comunale della città dell'Aquila, ha determinato una consistente rivisitazione del progetto e che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il rinvenimento di numerosi reperti archeologici e le conseguenti interlocuzioni con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Aquila e gli enti preposti, hanno comportato molteplici e lunghe sospensioni dei lavori;

Considerato che si è resa necessaria una perizia di variante e suppletiva che ha riguardato l'intervento sotto gli aspetti architettonico, strutturale, impiantistico e del restauro degli apparati decorativi che ha determinato un'ulteriore sospensione dei lavori (da maggio 2019 a settembre 2020), il cui *iter* autorizzativo da parte della Soprintendenza è tuttora in corso e che, pertanto, il Provveditorato ha aggiornato il termine di ultimazione dei lavori a fine dicembre 2023;

Vista la determinazione del 24 novembre 2021, allegata alla proposta della presente delibera, con cui il Collegio consultivo tecnico (di seguito anche CCT), costituito in applicazione all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in ordine alla richiesta del responsabile del procedimento di cui alla nota prot. 32810 del 28 novembre 2021, ha disposto che venga liquidato in favore dell'ATI appaltatrice l'importo di 4.752.301,16 euro e di 475.230,12 euro per IVA al 10%, oltre alla quota spettante per la liquidazione della parcella del Collegio che ammonta ad euro 155.000,00 comprensiva di Cassa ed IVA al 22%;

Tenuto conto che dal monitoraggio periodico risultano che sono stati spesi complessivamente euro 17.174.901,25, ma non vi sono nel quadro economico somme che possano essere destinate alle necessità in questione, essendo tutte esattamente finalizzate a scopi preordinati, così come non sussistono, tra le opere di cui al programma stralcio approvato con la citata delibera CIPE n. 44/2012, interventi conclusi con economie utilizzabili per coprire l'attuale necessità di finanziamento;

Considerata la nota prot. n. 0007199 del 28 febbraio 2022, allegata alla proposta della presente delibera, con cui il Provveditorato richiede lo stanziamento di euro 5.227.531,28 e la successiva nota prot. n. 0018551 del 26 maggio 2022, anch'essa allegata alla proposta della presente delibera, con cui il Provveditorato precisa che l'integrazione dei fondi si rende necessaria per poter procedere al pagamento dei maggiori costi quantificati dal Collegio consultivo tecnico, oltre che del compenso spettante al Collegio medesimo;

Tenuto conto che il compenso del Collegio non è oggetto della presente delibera e che lo stesso sarà liquidato dal Provveditorato a valere sulle spese impreviste;

Considerato che la copertura finanziaria del fabbisogno è individuata a valere sull'annualità 2019 delle risorse stanziate dal citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse aggiuntive:

1.1 si approva un ulteriore finanziamento di 5.227.531,28 euro per l'intervento di consolidamento e restauro e riuso a sede della Provincia di L'Aquila del complesso edilizio *ex* Palazzo del Governo in L'Aquila - CUP: D19I11000070001;

1.2 la copertura finanziaria della predetta somma è individuata a valere sulle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e dal successivo rifinanziamento disposto con la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), tabella E, annualità 2019.

2. Trasferimento delle risorse:

2.1 il trasferimento delle risorse assegnate verrà disposto a seguito di istruttoria della Struttura di missione sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalla stessa, quale soggetto responsabile della gestione delle risorse, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, citato in premessa;

2.2 le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera:

3.1 l'Amministrazione beneficiaria delle risorse assegnate dalla presente delibera effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, citato in premessa;

3.2 La Struttura di missione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e delle informazioni fornite dall'amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi.

4. Altre disposizioni:

4.1 per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del 2016.

Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1640

22A06611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di topiramato, «Topamax».

Estratto determina AAM/PPA n. 855/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'inserimento di informazioni relative all'effetto del topiramato su accrescimento, sviluppo e mineralizzazione ossea nella popolazione pediatrica con epilessia di nuova o recente insorgenza, modifica del foglio illustrativo delle capsule per modifica del nome del prodotto medicinale in Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord), modifica del foglio illustrativo delle compresse per l'inserimento dell'Irlanda del Nord come rappresentante del Regno Unito;

tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di un'avvertenza relativa al rischio di distacco coroidale, distacco dell'epitelio pigmentato retinico, midriasi e strie maculari nei pazienti in trattamento con topiramato,

relativamente al medicinale TOPAMAX (A.I.C. n. 032023), nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici procedure europee: SE/H/0110/001-004,007-009/II/098, SE/H/0110/001-004, 007-009/II/102.

Codici pratiche: VC2/2021/101-VC2/2022/34.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590), con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (MI), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Augmentin».

Estratto determina AAM/PPA n. 857/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.z), aggiornamento del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di una tabella di dosaggio dettagliata; conseguente aggiornamento del paragrafo 3 del foglio illustrativo per assicurare che le informazioni sul dosaggio giornaliero siano allineate alle informazioni presenti in RCP;

una variazione tipo II C.I.z), aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto - tabella dei *breakpoints* per tutte le formulazioni allo scopo di riflettere la versione più aggiornata dei dati EUCAST (versione 11 - gennaio 2021);

aggiornamento delle etichette,

relativamente al medicinale AUGMENTIN.

Confezioni e A.I.C. n.:

026089464 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 35 ml con siringa per somministrazione orale;

026089476 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 70 ml con siringa per somministrazione orale;

026089488 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 140 ml con siringa per somministrazione orale;

026089490 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 35 ml con cucchiaio dosatore;

026089502 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 70 ml con cucchiaio dosatore;

026089514 - «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma frutti misti» 1 flacone in vetro da 140 ml con cucchiaio dosatore.

Codice procedura europea: DE/H/XXX/WS/960.

Codice pratica: VC2/2021/261.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235), con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura n. 7 - 37135 Verona - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glatiramer acetato, «Copemyltri».

Estratto determina AAM/PPA n. 859/2022 del 9 novembre 2022

Codice pratica: VC2/2019/330.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2022 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 81/2022 del 28 gennaio 2022, concernente la variazione procedura europea NL/H/3777/001/II/003 (pratica VC2/2019/330) C.I.2.b, relativamente al medicinale COPEMYLTRI, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, precedentemente autorizzato e quindi non comprensivo della variazione di cui alla determina sopracitata, entro e non oltre il 16 dicembre 2022, relativamente ai seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati.

Medicinale: «Copemyltri».

Confezione:

«40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml in vetro;

A.I.C. n. 045673023;

Lotto:

n. 2103491A;

n. 2103718A.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Smaltimento scorte

I lotti, di cui sopra, che non riportino nel foglio illustrativo la modifica autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketorolac, «Ketorolac Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 864/2022 del 9 novembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2162.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali fino ad ora registrato a nome della società alla Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (Varese), codice fiscale 06058020964:

medicinale: KETOROLAC AUROBINDO;

confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 038205023;

alla società Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, Valletta, Malta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati devono apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di anastrozolo, «Anastrozolo aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 856/2022 del 9 novembre 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1162.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA), Italia:

medicinale: ANASTROZOLO AUROBINDO ITALIA;

confezioni A.I.C. n:

049178015 - «1mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc-Al;

049178027 - «1mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc-Al;

049178039 - «1mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc-Al;

049178041 - «1mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc-Al;

049178054 - «1mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc-Al;

049178066 - «1mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc-Al;

049178078 - «1mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc-Al;

049178080 - «1mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc-Al;

049178092 - «1mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc-Al;

049178104 - «1mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc-Al;

alla società Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06544

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Zoton».

Estratto determina AAM/PPA n. 858/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e del paragrafo 5 delle etichette «blister» per inserimento di nuove informazioni di sicurezza derivanti da fonti *post marketing* (CCDS ver. 26.0 e 27.0), allineamento alle versioni correnti del QRD *template*, della linea guida eccipienti e del vocabolario MedDRA, modifiche editoriali minori relativamente al medicinale ZOTON.

Confezioni - A.I.C. n.:

028775070 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028775082 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

028775094 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028775106 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Codice procedura europea: IT/H/0226/003-004/II/022.

Codice pratica: VC2/2022/47.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06545

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico e acido ascorbico, «Aspirinaact».

Estratto determina AAM/PPA n. 860/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da sei variazioni tipo II C.I.4):

adeguamento al *Company core data sheet* (versione 4.0) e conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.2-4.6, 4.8, 4.9, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, aggiornamento delle etichette, relativamente al medicinale ASPIRINAACT.

Confezioni - A.I.C. n.:

048277014 - «800 mg/480 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse in strip PAP/PE/AL/IONOMERO;

048277026 - «800 mg/480 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse in strip PAP/PE/AL/IONOMERO.

Codice di procedura europea: PT/H/2232/001/II/001/G.

Codice pratica: VC2/2021/34.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06546

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenobarbitale sodico, «Fenobarbitale sodico Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 861/2022 del 9 novembre 2022

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II costituito da una variazione tipo II C.I.4, una variazione tipo IB C.I.3.z), una variazione tipo IAin C.I.3.a):

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo relativamente al segnale di sicurezza «ipertrofia gengivale» tra le patologie gastrointestinali, implementazione delle informazioni derivanti dalla conclusione della procedura EE/H/PSUFU/00002370/202001 relative ai possibili disturbi del neurosviluppo nella popolazione pediatrica in caso di esposizione in utero al fenobarbitale e della procedura PSUSA/00002370/202001 relativa all'avvertenza inerente i segni di iperammoniemia nei pazienti trattati in concomitanza con valproato e fenobarbital, adeguamento alla versione corrente del QRD *template*, relativamente al medicinale FENOBARBITALE SODICO PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 030061016 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061028 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061030 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061042 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Codice pratica: VN2/2022/69.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06547

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Milvane».

Con la determina n. aRM - 153/2022 - 22 del 9 novembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «MILVANE»;

confezione: 027358011;

descrizione: «compresse rivestite» 21 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A06614

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmomen».

Estratto determina IP n. 708 del 27 ottobre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «SPASMOMEN» 40 mg comprimate filmate 30 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 12378/2019/01, intestato alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. - Via Sette Santi 3, 50131 - Firenze Italia e prodotto da A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.R.L. (Ammls) Via Campo Di Pile, 67100 L'aquila, Italy, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.R.L. (Ammls) Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Italy, Berlin-Chemie Ag Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona

Confezione:

«Spasmomen» «40 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse

Codice A.I.C.: 050074018 (in base 10) 1HS4F2 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

otilonio bromuro 40 mg.

Eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di riso, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol (polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000), talco.

Officine di confezionamento secondario

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 Bk, Groningen, Paesi Bassi

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GMBH Friedrich-Bergius-Str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Spasmomen» «40 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse

Codice A.I.C.: 050074018

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Spasmomen» «40 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse

Codice A.I.C.: 050074018

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06615

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

l'impresa Pietro Ferrante Psquared S.r.l. con sede in Altino (CH), già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 152 CH, ha presentato tramite il proprio curatore fallimentare in data 28 ottobre 2022 la denuncia di smarrimento di due punzoni recanti l'impronta del marchio stesso.

Si diffidano eventuali detentori dall'utilizzo dei punzoni smarriti e si rappresenta loro l'obbligo di restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara.

22A06616

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	0,9993
Yen	146,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,301
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,87135
Fiorino ungherese	401,03
Zloty polacco	4,6865
Nuovo leu romeno	4,8855
Corona svedese	10,832
Franco svizzero	0,9874
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	10,2555
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	-
Lira turca	18,5875
Dollaro australiano	1,5428
Real brasiliano	5,07
Dollaro canadese	1,3464
Yuan cinese	7,2189
Dollaro di Hong Kong	7,8444
Rupia indonesiana	15648,95
Shekel israeliano	3,5402
Rupia indiana	81,8407
Won sudcoreano	1391,25
Peso messicano	19,4395
Ringgit malese	4,7362
Dollaro neozelandese	1,6834
Peso filippino	58,361
Dollaro di Singapore	1,4022
Baht tailandese	37,284
Rand sudafricano	17,7583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06606

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	0,9996
Yen	146,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,326
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,87378
Fiorino ungherese	400,75
Zloty polacco	4,6918
Nuovo leu romeno	4,8978
Corona svedese	10,8373
Franco svizzero	0,9911
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	10,2795
Kuna croata	7,539
Rublo russo	-
Lira turca	18,5991
Dollaro australiano	1,5435
Real brasiliano	5,203
Dollaro canadese	1,3489
Yuan cinese	7,2495
Dollaro di Hong Kong	7,8468
Rupia indonesiana	15652,76
Shekel israeliano	3,5436
Rupia indiana	81,518
Won sudcoreano	1377,94

Peso messicano	19,4495
Ringgit malese	4,7346
Dollaro neozelandese	1,686
Peso filippino	58,187
Dollaro di Singapore	1,4022
Baht tailandese	37,22
Rand sudafricano	17,8397

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06607

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0039
Yen	146,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,337
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,87774
Fiorino ungherese	403,53
Zloty polacco	4,701
Nuovo leu romeno	4,9045
Corona svedese	10,845
Franco svizzero	0,988
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	10,322
Kuna croata	7,5425
Rublo russo	-
Lira turca	18,6728
Dollaro australiano	1,5538
Real brasiliano	5,1947
Dollaro canadese	1,3501
Yuan cinese	7,2813
Dollaro di Hong Kong	7,8801
Rupia indonesiana	15717,07
Shekel israeliano	3,5621
Rupia indiana	81,6575
Won sudcoreano	1369,73
Peso messicano	19,6554
Ringgit malese	4,7098
Dollaro neozelandese	1,7033
Peso filippino	58,236
Dollaro di Singapore	1,4061
Baht tailandese	36,999
Rand sudafricano	17,877

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06608

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	0,9954
Yen	145,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,361
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,87298
Fiorino ungherese	400,95
Zloty polacco	4,706
Nuovo leu romeno	4,8913
Corona svedese	10,8743
Franco svizzero	0,9834
Corona islandese	147,5
Corona norvegese	10,3615
Kuna croata	7,5427
Rublo russo	-
Lira turca	18,51
Dollaro australiano	1,5525
Real brasiliano	5,286
Dollaro canadese	1,3467
Yuan cinese	7,2184
Dollaro di Hong Kong	7,8128
Rupia indonesiana	15615,6
Shekel israeliano	3,5453
Rupia indiana	81,3058
Won sudcoreano	1373,96
Peso messicano	19,4562
Ringgit malese	4,6789
Dollaro neozelandese	1,6984
Peso filippino	57,793
Dollaro di Singapore	1,3963

Baht tailandese	36,7
Rand sudafricano	17,6882

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06609

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2022.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0308
Yen	143,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,278
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,87538
Fiorino ungherese	402,08
Zloty polacco	4,6765
Nuovo leu romeno	4,894
Corona svedese	10,7241
Franco svizzero	0,9844
Corona islandese	148,7
Corona norvegese	10,2635
Kuna croata	7,5445
Rublo russo	-
Lira turca	19,0987
Dollaro australiano	1,5459
Real brasiliano	5,5147
Dollaro canadese	1,3698
Yuan cinese	7,3267
Dollaro di Hong Kong	8,0758
Rupia indonesiana	15979,45
Shekel israeliano	3,5255
Rupia indiana	83,2253
Won sudcoreano	1359,2
Peso messicano	20,0239
Ringgit malese	4,77
Dollaro neozelandese	1,702
Peso filippino	59,106
Dollaro di Singapore	1,4199
Baht tailandese	37,088
Rand sudafricano	17,7944

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06610

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR.

Il Ministero dell'università e della ricerca, in data 19 agosto 2022, ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori che, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» e in coerenza con gli *Operational arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021, finanzia l'assegnazione, entro il quarto trimestre del 2022, di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori che appartengano ad una delle seguenti categorie:

Principal investigator vincitori di bandi dello *European research council* - RC *Starting grant* nell'ambito dei programmi quadro *Horizon 2020* e *Horizon europe* che abbiano scelto come sede una *Host institution* estera;

vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie *Individual fellowships* nell'ambito del Programma quadro *Horizon 2020* e di bandi Marie Skłodowska-Curie *Postdoctoral fellowships* nell'ambito del Programma quadro *Horizon europe*;

soggetti che abbiano ottenuto un «*Seal of excellence*» a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie *Individual fellowships* e Marie Skłodowska-Curie *Postdoctoral fellowships*, nell'ambito dei programmi quadro *Horizon 2020* e *Horizon europe*.

L'avviso pubblico ha la finalità di sostenere l'ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani ricercatori.

Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 25 ottobre 2022 con successivo Avviso D.D.G. n. 367 del 7 ottobre 2022.

Il testo integrale del provvedimento (D.D.G. 247 del 19 agosto 2022) e della successiva rettifica (D.D.G. n. 367 del 7 ottobre 2022) è disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca (www.mur.gov.it) nella sezione dedicata a «atti e normativa» e sul sito www.gea.mur.gov.it nella sezione dedicata a «bandi».

22A06612

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roero» (DOCG) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275 del 25 ottobre 2022, è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2044 della Commissione del 18 ottobre 2022, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Roero».

Il disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Roero», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2022/2044 è pubblicato sul sito internet del Ministero, all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2022/2044 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275 del 25 ottobre 2022) la relativa modifica del disciplinare della DOP (DOCG) dei vini «Roero» è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2044, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero con decreto ministeriale 13 luglio 2018 (prot. 52106), ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOP(DOCG) dei vini «Roero» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

22A06605

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-272) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.